

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Soprarno SGR S.p.A.

REGOLAMENTO DI GESTIONE

Regolamento di gestione semplificato dei Fondi comuni di investimento mobiliare gestiti da

Soprarno SGR S.p.A.

IN VIGORE DAL 15 FEBBRAIO 2020

Soprarno SGR S.p.A.
50123 Firenze – Via Fiume, 11
Capitale Sociale Euro 4.000.000 interamente versato - CF n. 05665230487
Iscritta al R.E.A. di Firenze al n. 564813 - Iscritta all'albo delle Società di Gestione del Risparmio – sezione Gestori di OICVM al n. 38

Sommario

A)	Scheda Identificativa	3
B)	Caratteristiche del Prodotto	5
1.	Scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche.....	5
1.1	Parte specifica relativa a ciascun Fondo	5
	Soprarno Pronti Termine Obbligazionario.....	5
	Soprarno Inflazione Più.	6
	Soprarno Ritorno Assoluto.....	7
	Soprarno Relative Value	8
	Soprarno Esse Stock	9
	Soprarno Reddito & Crescita 4%	10
1.2	Parte relativa a tutti i Fondi.....	11
1.3	Limite alle operazioni con parti correlate	13
1.4	Caratteristiche delle Classi di quote dei Fondi.....	13
2.	<i>Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione</i>	13
3	<i>Regime delle spese</i>	15
3.1.	Spese a carico dei fondi	15
3.2.	Oneri a carico dei singoli partecipanti.....	19
C)	Modalità di Funzionamento	21
I	Partecipazione al Fondo.....	21
I.1	Previsioni Generali	21
I.2	Modalità di sottoscrizione delle quote	22
I.3	Sottoscrizione delle quote mediante Piani di Accumulo (PAC)	24
I.4	Operazioni di passaggio tra fondi o tra comparti istituiti all'interno del medesimo Fondo (switch).....	25
II.	Quote e certificati di partecipazione	25
III.	Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti	26
IV.	Spese a carico della SGR.....	26
V.	Valore unitario della quota e sua pubblicazione	26
VI.	Rimborso delle quote	27
VII.	Modifiche del regolamento.....	29
VIII.	Liquidazione del Fondo.....	29

Il presente regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D. Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

A) Scheda Identificativa

Il presente regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di funzionamento.

<p>Denominazione tipologia e durata dei fondi</p>	<p>OICVM denominati:</p> <p><i>Soprarno Pronti Termine Obbligazionario</i></p> <p><i>Soprarno Inflazione Più</i></p> <p><i>Soprarno Ritorno Assoluto</i></p> <p><i>Soprarno Relative Value</i></p> <p><i>Soprarno Esse Stock</i></p> <p><i>Soprarno Reddito & Crescita 4%</i></p> <p>Per tutti gli OICVM (di seguito, i "Fondi") gestiti da Soprarno SGR S.p.A. sono previste due categorie di quote, definite quote di "Classe A" e quote di "Classe B". Per il fondo Soprarno Ritorno Assoluto è prevista una ulteriore categoria di quote di "Classe P".</p> <p>Le informazioni relative alle caratteristiche delle Classi di quote e le condizioni per accedere a ciascuna di esse sono riportate al successivo art. 1.4 della Parte B) ("Caratteristiche delle classi di quote dei Fondi").</p> <p>Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote dei Fondi, contenuto nel presente Regolamento, deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna Classe.</p> <p>Tutte le quote di un Fondo, ovvero tutte le quote appartenenti alla stessa Classe del Fondo, hanno uguale valore e uguali diritti.</p> <p>La durata di ciascun Fondo è fissata al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con delibera del Consiglio di Amministrazione da assumersi almeno 2 anni prima della scadenza.</p>
<p>Società di gestione del risparmio</p>	<p>Soprarno SGR S.p.A., (in seguito, "SGR"), con sede legale in Firenze, Via Fiume 11, iscritta al numero 38 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio – sezione Gestori di OICVM tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 58/98. La SGR appartiene al Gruppo Bancario Banca Ifigest.</p> <p>Indirizzo del sito internet: www.soprarnosgr.it.</p>
<p>Depositario</p>	<p>State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, con sede legale a Milano, Via Ferrante Aporti, 10, iscritta al numero 5757 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 385/93, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 08429530960, REA MI-2025415, è la sede secondaria italiana di State Street Bank GmbH - Brienner Strasse 59, D-80333 Monaco di Baviera (Germania). Aderente al Fondo di Protezione Depositi dell'associazione delle banche tedesche.</p> <p>Le funzioni di emissione dei certificati rappresentativi delle quote dei Fondi nonché quelle di rimborso delle quote sono svolte da State Street Bank GmbH-Succursale Italia per il</p>

	<p>tramite dell'Ufficio "Depo Bank & Outsourcing Control" dislocato presso la sede di Via Nizza, 262/57 –Palazzo Lingotto- Torino.</p> <p>Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte da State Street Bank GmbH Succursale Italia per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Corso di Porta Nuova, 7.</p> <p>I prospetti contabili dei Fondi sono disponibili presso la sede legale del Depositario in Milano, Via Ferrante Aporti, 10, nonché sul sito internet della SGR.</p> <p>Indirizzo del sito internet del Depositario: www.statestreet.com .</p>
Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari	<p>Il valore unitario della quota - distinto per Classi di quote -, espresso in euro, è calcolato con cadenza giornaliera, con esclusione dei giorni di chiusura della Borsa Italiana e di festività nazionali italiane quand'anche le Borse Valori nazionali siano aperte ed è pubblicato con la medesima cadenza sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet www.soprarnosgr.it.</p> <p>Sulle medesime fonti di riferimento sono pubblicati gli avvisi con il contenuto di ogni eventuale modifica regolamentare.</p>

B) Caratteristiche del Prodotto

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di funzionamento.

1. Scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

1.1 Parte specifica relativa a ciascun Fondo

Soprarno Pronti Termine Obbligazionario

1. Scopo

È un Fondo obbligazionario euro governativo a breve termine che presenta un orizzonte temporale di investimento di 1 anno. Il Fondo si pone l'obiettivo di uno scostamento massimo negativo annuo, rispetto al parametro di riferimento, nella misura dello 0,40%.

La SGR non si propone di replicare la composizione del parametro di riferimento, ma di attuare una gestione attiva del portafoglio anche mediante scostamenti dal parametro di riferimento, realizzati tramite investimenti non presenti, o presenti in proporzioni diverse, nel medesimo.

2. Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati oppure OTC:

- titoli obbligazionari e strumenti monetari con un elevato grado di liquidabilità;
- strumenti derivati;
- depositi bancari;
- OICR, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo.

È escluso l'investimento in titoli azionari, titoli obbligazionari convertibili in azioni, titoli obbligazionari *cum warrant* esercitabile in azioni e obbligazioni strutturate di qualsiasi natura.

3. Politica di investimento e altre caratteristiche

Il Fondo investe le proprie attività prevalentemente in obbligazioni e strumenti monetari di emittenti sovrani o garantiti da stati, di organismi internazionali o sopranazionali, quotati, quotandi e/o trattati in tutti i mercati ufficiali o regolamentati riconosciuti, compresi gli "altri mercati regolamentati" definiti in sede di autoregolamentazione dalle associazioni rappresentative delle SGR e portati a conoscenza della Banca d'Italia.

Il Fondo investe principalmente in emittenti appartenenti o aventi sede legale nei paesi dell'Unione Monetaria Europea. Per la restante parte il Fondo può investire in emittenti di paesi non appartenenti all'Unione Monetaria Europea.

Gli investimenti sono espressi principalmente in Euro, in maniera contenuta possono essere espressi in valute anche diverse dall'Euro, purché rappresentative di paesi aderenti all'OCSE.

Inoltre, il Fondo può investire:

- fino al 100% delle attività, in obbligazioni o strumenti monetari con un elevato grado di liquidabilità;
- una quota massima pari al 10% del totale delle attività, in parti di OICR, nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'Organo di Vigilanza;
- fino al 50% delle attività in depositi bancari nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'Organo di Vigilanza.

Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi delle principali variabili macroeconomiche, con particolare attenzione agli obiettivi e agli interventi di politica monetaria delle principali banche centrali ed in base alle dinamiche dei tassi d'interesse, dei mercati obbligazionari, monetari e valutari di riferimento per il Fondo. La selezione dei titoli viene effettuata anche con l'ausilio di modelli quantitativi di valutazione sulla base di criteri economico-finanziari tra i quali l'inflazione attesa e l'inclinazione della curva dei rendimenti. Sono considerate, inoltre, le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sulla parte breve delle curve dei tassi d'interesse dei diversi emittenti considerati.

Gli investimenti effettuati dal Fondo sono volti a perseguire una composizione del portafoglio avente una *duration* media dell'intero portafoglio, comprensivo dei depositi bancari e degli strumenti finanziari derivati, non superiore a 12 mesi.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.2.4. (Parte relativa a tutti i Fondi).

Soprarno Inflazione Più.

1. Scopo

È un Fondo flessibile che presenta un orizzonte temporale di investimento di 3 anni, finalizzato al perseguimento di un rendimento obiettivo identificato come *spread* positivo di 1,5% annuo rispetto a un parametro rappresentativo del tasso di inflazione nell'area dei paesi aderenti all'Euro.

2. Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati oppure OTC:

- titoli azionari;
- titoli obbligazionari, obbligazioni convertibili e *cum warrant*;
- strumenti derivati;
- strumenti monetari;
- depositi bancari;
- OICR, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo.

3. Politica di investimento e altre caratteristiche

In relazione al perseguimento dello scopo del Fondo esso investe principalmente in strumenti finanziari azionari e/o obbligazionari.

Gli emittenti possono essere di qualsiasi categoria e capitalizzazione, con sede legale principalmente in paesi OCSE e Bermuda, quotati, quotandi e/o trattati in tutti i mercati ufficiali o regolamentati riconosciuti, compresi gli "altri mercati regolamentati" definiti in sede di autoregolamentazione dalle associazioni rappresentative delle SGR e portati a conoscenza della Banca d'Italia.

Gli investimenti sono espressi principalmente in valute rappresentative dei paesi OCSE.

Il Fondo può investire nei limiti e nelle condizioni stabiliti dall'Organo di Vigilanza:

- fino al 30% delle attività in depositi bancari
- per una quota massima pari al 10% del totale delle attività in parti di OICR

Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi delle principali variabili macro-microeconomiche e finanziarie.

La selezione dei titoli, invece, avviene:

- per le azioni, mediante modelli di valutazione che, sviluppati sulla base di criteri economico-finanziari, indicano le società con le migliori prospettive di crescita;
- per le obbligazioni, in base alle previsioni circa l'andamento e l'evoluzione dei tassi di interesse, dei cambi e su analisi sulla qualità degli emittenti.

Per quanto concerne la composizione del portafoglio obbligazionario, non sono previsti limiti di *duration*.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.2.4. (Parte relativa a tutti i Fondi).

Soprarno Ritorno Assoluto

1. Scopo

È un Fondo flessibile che presenta un orizzonte temporale di investimento di 4 anni, finalizzato al perseguimento di un rendimento obiettivo pari al 5% annuo, investendo prevalentemente nel sistema delle imprese italiane o estere con significativa presenza in Italia, con un'ottica di medio/lungo periodo. Il Fondo rientra tra gli investimenti "qualificati" destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alle Leggi 11 dicembre 2016, n. 232 e 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito "Disciplina PIR").

2. Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati oppure OTC:

- titoli azionari;
- titoli obbligazionari, obbligazioni convertibili e *cum warrant*;
- strumenti derivati;
- strumenti monetari;
- depositi bancari;
- OICR, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo.

3. Politica di investimento e altre caratteristiche

In ciascun anno solare, per almeno due terzi dell'anno stesso, il Fondo investe almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari di natura azionaria e/o di natura obbligazionaria - anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Tali strumenti finanziari saranno selezionati in misura almeno pari al 17,5% del valore complessivo tra strumenti finanziari di imprese diverse da quelle comprese nell'indice FTSE MIB o indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e in misura almeno pari al 3,5% del valore complessivo tra strumenti finanziari di imprese diverse da quelle comprese negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap di Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. L'investimento in strumenti finanziari non quotati non può, comunque, essere superiore al 10% del totale delle attività.

Il valore complessivo netto del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti. Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Fermi restando i limiti previsti dalla Disciplina PIR, per il perseguimento del suo scopo il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari azionari e/o obbligazionari; può altresì investire:

- in strumenti finanziari, i cui emittenti possono essere di qualsiasi categoria e capitalizzazione, con sede legale principalmente in paesi OCSE e Bermuda, quotati, quotandi e/o trattati in tutti i mercati ufficiali

o regolamentati riconosciuti, compresi gli “altri mercati regolamentati” definiti in sede di autoregolamentazione dalle associazioni rappresentative delle SGR e portati a conoscenza della Banca d’Italia. Gli investimenti sono espressi principalmente in valute rappresentative dei paesi OCSE.

- in parti di OICR fino al 10% del totale delle attività, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall’Organo di Vigilanza.

Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi delle principali variabili macro-microeconomiche e finanziarie, mentre la selezione dei titoli avviene:

- per le azioni, mediante modelli di valutazione che, sviluppati sulla base di criteri economico-finanziari, indicano le società che presentano le migliori prospettive di crescita;
- per le obbligazioni, in base alle previsioni circa l’andamento e l’evoluzione dei tassi di interesse, dei cambi e l’analisi sulla qualità degli emittenti.

Per quanto concerne la composizione del portafoglio obbligazionario, non sono previsti limiti di *duration*.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.2.4. (Parte relativa a tutti i Fondi).

Soprarno Relative Value

1. *Scopo*

È un Fondo flessibile che presenta un orizzonte temporale di investimento di 6 anni il cui scopo è l’attuazione di una strategia di investimento orientata a cogliere il potenziale di rivalutazione relativo esistente tra gli indici azionari od obbligazionari oggetto di investimento e i singoli titoli che concorrono alla composizione degli indici stessi.

2. *Oggetto*

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati oppure OTC:

- titoli azionari;
- titoli obbligazionari, obbligazioni convertibili e *cum warrant*;
- strumenti derivati;
- strumenti monetari;
- depositi bancari;
- OICR, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo.

3. *Politica di investimento e altre caratteristiche*

In relazione al perseguimento dello scopo del Fondo esso investe principalmente in strumenti finanziari azionari e/o obbligazionari.

Gli emittenti possono essere di qualsiasi categoria e capitalizzazione, con sede legale principalmente in paesi OCSE e Bermuda, quotati, quotandi e/o trattati in tutti i mercati ufficiali o regolamentati riconosciuti, compresi gli “altri mercati regolamentati” definiti in sede di autoregolamentazione dalle associazioni rappresentative delle SGR e portati a conoscenza della Banca d’Italia.

Gli investimenti sono espressi principalmente in valute rappresentative dei paesi OCSE.

Il Fondo può investire nei limiti e alle condizioni stabiliti dall’Organo di Vigilanza:

- fino al 30% delle attività in depositi bancari;
- per una quota massima pari al 10% del totale delle attività in parti di OICR.

Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi delle principali variabili macro-microeconomiche e finanziarie, mentre la selezione dei titoli avviene:

- per le azioni, mediante modelli di valutazione che, sviluppati sulla base di criteri economico-finanziari, indicano le società con le migliori prospettive di sviluppo;
- per le obbligazioni, in base alle previsioni circa l'andamento e l'evoluzione di tassi di interesse, dei cambi e l'analisi sulla qualità degli emittenti.

Per quanto concerne la composizione del portafoglio obbligazionario, non sono previsti limiti di *duration*.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.2.4. (Parte relativa a tutti i Fondi).

Soprarno Esse Stock

1. Scopo

È un Fondo Azionario Internazionale che presenta un orizzonte temporale di investimento di 6 anni, il cui scopo è l'incremento significativo del valore del capitale investito.

2. Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati oppure OTC:

- titoli azionari;
- titoli obbligazionari, obbligazioni convertibili e *cum warrant*;
- strumenti derivati;
- strumenti monetari;
- depositi bancari;
- OICR, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo.

3. Politica di investimento e altre caratteristiche

In relazione al perseguimento del suo scopo il Fondo investe principalmente in strumenti azionari.

Gli emittenti possono essere di qualsiasi categoria e capitalizzazione, quotati, quotandi e/o trattati nei mercati ufficiali o regolamentati riconosciuti, compresi gli "altri mercati regolamentati" definiti in sede di autoregolamentazione dalle associazioni rappresentative delle SGR e portati a conoscenza della Banca d'Italia.

Le aree geografiche di investimento sono principalmente dei Paesi sviluppati (Unione Europea, Svizzera, Norvegia, Nord America) e Area del Pacifico (Asia e Oceania). In via residuale è prevista la possibilità di investire nei mercati dei Paesi Emergenti.

Gli investimenti possono essere espressi in qualsiasi valuta.

Il Fondo può investire:

- fino al 100% del totale delle attività, in azioni;
- non più del 30% del totale delle attività in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e *cum warrant* e monetari;
- per una quota massima pari al 10% del totale delle attività in parti di OICR, nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'Organo di Vigilanza;
- fino al 30% delle attività in depositi bancari nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'Organo di Vigilanza.

Gli strumenti finanziari sono selezionati effettuando analisi macroeconomiche e industriali per la determinazione dei pesi dei singoli Paesi e settori e analisi economico/finanziarie per la selezione

principalmente di aziende che presentano un profilo di investimento interessante in relazione a parametri di valutazione ritenuti significativi.

Per quanto concerne la composizione del portafoglio obbligazionario, non sono previsti limiti di *duration*.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.2.4. (Parte relativa a tutti i Fondi).

Soprarno Reddito & Crescita 4%

1. Scopo

È un Fondo obbligazionario flessibile che presenta un orizzonte temporale di investimento di 4 anni, finalizzato al perseguimento di un rendimento obiettivo pari al 4% annuo.

2. Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione oppure OTC:

- obbligazioni governative o garantite;
- titoli obbligazionari, obbligazioni convertibili e *cum warrant* (ivi inclusi titoli subordinati emessi da istituzioni finanziarie, anche con partecipazione al rischio di capitale)
- titoli azionari;
- strumenti derivati;
- strumenti monetari;
- depositi bancari;
- OICR, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo.

3. Politica di investimento e altre caratteristiche

Per il perseguimento del suo scopo il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari obbligazionari di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, e di emittenti societari.

Gli emittenti possono essere di qualsiasi categoria e capitalizzazione, con sede legale principalmente o prevalentemente in paesi OCSE e Bermuda, quotati, quotandi e/o trattati in tutti i mercati ufficiali o regolamentati riconosciuti, compresi gli "altri mercati regolamentati" definiti in sede di autoregolamentazione dalle associazioni rappresentative delle SGR e portati a conoscenza della Banca d'Italia.

Gli investimenti sono espressi principalmente in valute rappresentative dei paesi OCSE.

Il Fondo può investire nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'Organo di Vigilanza:

- fino al 50% delle attività in depositi bancari;
- per una quota massima pari al 20% del totale delle attività, in parti di OICR,
- per una quota massima pari al 20 % del totale delle attività in titoli azionari.

Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi delle principali variabili macro-microeconomiche e finanziarie, mentre la selezione dei titoli avviene:

- per le azioni, mediante modelli di valutazione che, sviluppati sulla base di criteri economico-finanziari, indicano le società che presentano le migliori prospettive di crescita;
- per le obbligazioni, in base alle previsioni circa l'andamento e l'evoluzione dei tassi di interesse, dei cambi e l'analisi sulla qualità degli emittenti.

Per quanto concerne la composizione del portafoglio obbligazionario non sono previsti limiti di *duration* né limiti di *rating*, fermo restando un investimento significativo del portafoglio obbligazionario in titoli classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.2.4. (Parte relativa a tutti i Fondi).

1.2 Parte relativa a tutti i Fondi

1.2.1 Tutti i Fondi sono denominati in euro. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea nel giorno di riferimento della valutazione e, per i tassi di cambio da questa non accertati, le rilevazioni rese disponibili sul circuito *Bloomberg e/o Reuters*.

1.2.2 Coerentemente con gli obiettivi definiti per ciascun Fondo, gli investimenti sono disposti nel rispetto dei limiti e dei divieti indicati con riferimento ai fondi comuni aperti armonizzati di diritto italiano dal Regolamento sulla gestione del risparmio emanato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 19 gennaio 2015 e successive modifiche.

I limiti indicati nella parte specifica si devono intendere come segue:

LIMITE	SIGNIFICATO
Residuale	< 10%
Contenuto	Compreso tra il 10% e il 30%
Significativo	Compreso tra il 30% e il 50%
Prevalente	Compreso tra il 50% e il 70%
Principale	> 70%

1.2.3 La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote. Ciò può comportare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito.

Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti.

Con riferimento all'investimento in obbligazioni e strumenti monetari il Fondo è esposto al rischio di tasso di interesse e al rischio di credito.

Il ricorso all'investimento in strumenti finanziari derivati potrà contribuire a generare anche sensibili scostamenti delle performance del Fondo rispetto ai mercati di riferimento.

Con riferimento all'investimento in strumenti derivati non trattati su mercati regolamentati, il Fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

Con riferimento agli investimenti in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'euro, il Fondo è esposto al rischio di cambio, ovvero alla variazione del rapporto di cambio tra l'euro e le altre valute estere in cui sono denominati gli investimenti.

1.2.4 Nella gestione dei Fondi, la SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati - nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'Organo di Vigilanza - con finalità:

- a) di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nei portafogli di ciascun Fondo;
- b) diverse da quelle di copertura tra cui:

- arbitraggio, per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati e il loro sottostante;
- riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione degli investimenti, la gestione del risparmio di imposta, investimento, anche per assumere posizioni corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

L'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo.

1.2.5 Ai sensi del presente Regolamento semplificato di gestione, per mercati regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti e aperti al pubblico (in seguito "mercati regolamentati") si intendono, oltre quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata sul sito internet dell'associazione stessa, dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento di ciascun Fondo così come specificato nel presente Regolamento.

Relativamente alla componente obbligazionaria:

- gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle principali agenzie di rating;
- il patrimonio di ciascun Fondo, nell'ambito della propria politica di investimento, può investire, col prudente apprezzamento delle strutture preposte della SGR, in emittenti le cui emissioni sono state classificate di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) ai sensi del precedente alinea;
- è inoltre ammesso l'investimento, fino al 20% (senza limiti per il Fondo Soprarno Reddito & Crescita 4%, fermo quanto previsto nella politica di investimento specifica di tale fondo), in titoli che non sono stati classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*), purché abbiano ricevuto un rating **non** inferiore a BB- da **almeno** una delle principali agenzie di rating. Per il fondo Soprarno Ritorno Assoluto è previsto l'investimento in titoli obbligazionari anche senza rating emessi da imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano e diverse da quelle comprese nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati, secondo il prudente apprezzamento delle strutture preposte della SGR;
- il patrimonio di ciascun Fondo, nell'ambito della propria politica di investimento, può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti dai Paesi/Soggetti di seguito indicati, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno 6 emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo:

Elenco Paesi/Soggetti
<ul style="list-style-type: none"> • Paesi aderenti all'OCSE • Stati dell'UE/enti locali di Stati dell'UE • Organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'UE

1.2.6 Ciascun Fondo ha la facoltà di detenere disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte, anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei partecipanti.

1.2.7 Le scelte generali di investimento effettuate e le motivazioni a queste sottostanti vengono rese note all'investitore tramite la Relazione semestrale e la Relazione annuale del Fondo.

1.3 Limite alle operazioni con parti correlate

Nell'esclusivo interesse dei partecipanti e al fine di una più efficiente composizione del portafoglio dei Fondi, la SGR si riserva la facoltà di investire, nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse, in parti di OICR gestiti o istituiti dalla SGR o da altre società alla stessa legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta (OICR collegati). Il Fondo acquirente non viene gravato da spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR acquistati né viene considerata ai fini del computo delle provvigioni di gestione la quota del Fondo rappresentata da parte di OICR collegati.

1.4 Caratteristiche delle Classi di quote dei Fondi

Per tutti i Fondi sono previste due categorie di quote, definite quote di "Classe A" e quote di "Classe B", che si differenziano per i destinatari, per il livello di commissioni di gestione applicato, per gli importi minimi iniziali e successivi di sottoscrizione, nonché per le modalità di sottoscrizione.

Le quote di "Classe B" dei Fondi sono destinate esclusivamente a "Clienti Professionali", come definiti nell'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 16190 del 27/10/2007, richiamato dall'art. 26, co. 1, lett. d dello stesso Regolamento. Alla stessa "Classe B" sono stati ammessi, limitatamente al Fondo Soprano Pronti Termine Obbligazionario, i partecipanti al medesimo fondo presenti alla data del 31/08/2014.

Per il fondo Soprano Ritorno Assoluto è prevista una "Classe P" di quote, finalizzata esclusivamente all'investimento nei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) previsti dalla Disciplina PIR. La sottoscrizione delle quote di "Classe P" è consentita solo alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano. Per la stessa categoria di quote non è consentita la cointestazione.

Inoltre, la sottoscrizione di quote di "Classe P" per ogni singolo Partecipante è consentita, in ciascun anno solare, nel limite di 30.000,00 Euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000,00 Euro. In caso di versamenti superiori alle soglie predette, la parte eccedente verrà destinata alla sottoscrizione delle quote di "Classe A" dello stesso fondo Soprano Ritorno Assoluto. Le somme eventualmente disinvestite potranno essere reintegrate nel rispetto della Disciplina PIR.

2. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione

Ad eccezione dei Fondi Soprano Pronti Termine Obbligazionario e Soprano Reddito & Crescita 4%, i Fondi sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

La SGR può distribuire ai Partecipanti una cedola dei proventi conseguiti da ciascun Fondo, con cadenza annuale per il Fondo Soprano Pronti Termine Obbligazionario e con cadenza semestrale dal Fondo Soprano Reddito & Crescita 4%, in proporzione al numero di quote possedute da ciascun Partecipante secondo le seguenti modalità:

2.1 I proventi oggetto di distribuzione sono costituiti da una somma algebrica di componenti positive e negative del reddito di esercizio. Le componenti positive sono costituite dagli interessi attivi e dai dividendi maturati nel periodo di riferimento sugli strumenti finanziari, sulle disponibilità liquide e su qualsiasi altra attività finanziaria che presenti una componente interessi chiaramente identificata nella propria struttura. Le componenti negative sono invece rappresentate dagli eventuali interessi passivi, dagli oneri di gestione e dalle imposte. Più precisamente, il provento è dato dalla somma algebrica delle seguenti voci della sezione reddituale del Rendiconto del Fondo:

- Interessi e altri proventi su titoli di debito quotati;
- Dividendi ed altri proventi su titoli di capitale quotati;
- Interessi e altri proventi su titoli di debito non quotati;
- Dividendi e altri proventi su titoli di capitale non quotati;
- Proventi operazioni pronti contro termine e assimilate;
- Interessi attivi su disponibilità liquide;
- Altre imposte;
- Interessi passivi;
- Altri oneri finanziari (solo interessi su PCT);
- Oneri di gestione.

2.2 È inoltre facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare la distribuzione degli utili netti da realizzo su titoli e derivati, rilevati nel citato Rendiconto. Più precisamente, per utili netti da realizzo su titoli e derivati si intende la somma algebrica delle seguenti voci, se positive, della sezione reddituale del Rendiconto del Fondo:

- Utile/perdita da realizzi su strumenti finanziari quotati;
- Utile/perdita da realizzi su strumenti finanziari non quotati;
- Utile/perdita da realizzi su strumenti finanziari derivati.

L'ammontare dei ricavi e degli utili netti da realizzo su titoli così distribuiti non rappresenta il risultato effettivo di gestione del Fondo nel periodo di riferimento, in quanto non vengono prese in considerazione le minusvalenze e le plusvalenze. Pertanto, l'ammontare distribuibile potrebbe anche essere diverso dal risultato medesimo.

2.2.1 Per il Fondo Soprarno Pronti Termine Obbligazionario:

- l'ammontare distribuibile a ciascuna quota non può essere superiore all'incremento del valore unitario della quota stessa nel periodo cui si riferisce la Relazione di gestione;
- la SGR distribuisce con periodicità annuale ai partecipanti almeno il 75% dei proventi conseguiti dal Fondo, in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante ai sensi del paragrafo I.2.

2.2.2 Per il Fondo Soprarno Reddito & Crescita 4%:

- La SGR distribuisce con periodicità semestrale ai partecipanti almeno il 50% dei proventi conseguiti dal Fondo, in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante ai sensi del paragrafo I.2.

2.2.3 Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei proventi di cui al punto 2.2 i partecipanti esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola.

L'ammontare dei proventi conseguiti a tutto il 31 dicembre di ogni anno per il Fondo Soprarno Pronti Termine Obbligazionario nonché a tutto il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno per il Fondo Soprarno Reddito & Crescita 4%, spettante a ogni quota, nonché la data di inizio della distribuzione, vengono indicati nella relazione di accompagnamento della Relazione di gestione, redatta entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio dall'organo amministrativo della SGR e pubblicati sulle fonti indicate nella Scheda Identificativa. In ogni caso, la data stabilita non può essere posteriore al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione della Relazione di gestione.

2.2.4 La distribuzione dei proventi avviene a mezzo del Depositario in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante. Qualora il sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione, il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione, anche

tramite il collocatore, al Depositario delle cedole e, in caso di certificato nominativo, dell'intero certificato e delle relative cedole.

- 2.2.5 I proventi sono corrisposti in numerario o secondo le diverse modalità di pagamento indicate dal partecipante che dovrà in tal caso corrispondere le relative spese. Gli importi distribuiti sono arrotondati per difetto al centesimo di Euro.
- 2.2.6 Su richiesta del partecipante, che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti, i proventi destinati alla distribuzione possono essere totalmente o parzialmente reinvestiti nel Fondo in esenzione di spese, al netto di eventuali oneri fiscali. In tali casi, il reinvestimento avverrà sulla base del primo valore ex-cedola, e il numero delle quote da assegnare al partecipante viene determinato sulla base del valore unitario stesso della quota, relativo al giorno di distribuzione dei proventi.
- 2.2.7 I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si presciva successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, i proventi sono acquisiti al patrimonio della SGR.

3 Regime delle spese

3.1. Spese a carico dei fondi

Sono imputate a ciascun Fondo le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria dello stesso, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari. Conseguentemente sono a carico del Fondo i seguenti oneri.

3.1.1. Compenso della SGR composto:

- 3.1.1.1. da una provvigione (commissione) di gestione mensile e dal costo sostenuto per il calcolo del valore della quota (oltre le eventuali imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti), calcolati quotidianamente sul valore complessivo netto di ciascun Fondo e prelevati dalle disponibilità liquide di ciascun Fondo entro i primi 7 gg bancari lavorativi del mese successivo a quello di calcolo. La determinazione di tale percentuale avviene, per ciascun Fondo, sulla base della seguente tabella:

FONDI	CLASSE A (Commissione di gestione)		CLASSE B (Commissione di gestione)		CLASSE P (Commissione di gestione)		PER TUTTE LE CLASSI Costo Calcolo valore quota Aliquota massima	
	Mensile	Annuo	Mensile	Annuo	Mensile	Annuo	Mensile	Annuo
Soprarno Pronti Termine Obbligazionario	0,015%	0,18%	-	-			0,0016%	0,020%
Soprarno Inflazione Più	0,075%	0,90%	0,05%	0,60%			0,0016%	0,020%
Soprarno Ritorno Assoluto	0,1250%	1,50%	0,075%	0,90%	0,1250%	1,50%	0,0016%	0,020%
Soprarno Relative Value Soprarno Esse Stock	0,1458%	1,75%	0,10%	1,20%			0,0016%	0,020%
Soprarno Reddito & Crescita 4%	0,075%	0,90 %	0,05 %	0,60%			0,0016%	0,020%

3.1.1.2. Da una provvigione (commissione) di incentivo a favore della SGR

Tale commissione di incentivo, dovuta per tutti i Fondi e tutte le classi del presente Regolamento, è calcolata ed imputata con cadenza giornaliera al patrimonio di ciascuna Classe del relativo Fondo esclusivamente al verificarsi di determinate condizioni, come di seguito esplicitato.

Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, anche quando non esplicitamente indicato, si considera il valore complessivo netto del Fondo, al netto di tutti i costi, ad eccezione, della provvigione di incentivo stessa, tenendo conto dei proventi distribuiti.

Più precisamente, la *performance* del Fondo, ovvero la variazione/l'incremento percentuale della quota, ovvero il valore della quota presi a riferimento per il calcolo della commissione di incentivo vengono rettificati per la commissione di incentivo stessa. Le modalità di calcolo sono allineate all'allegato V.1.2 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio: Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 e successive modifiche e integrazioni.

Di seguito vengono illustrati le condizioni di applicabilità, il meccanismo di calcolo e le aliquote di prelievo relativi alla commissione di incentivo applicati ai vari Fondi.

Per il Fondo **Soprano Relative Value**:

la SGR calcola una commissione di incentivo con cadenza giornaliera, dovuta qualora il valore della quota di ciascun giorno di valorizzazione sia superiore al valore più elevato registrato dalla quota medesima nell'arco temporale intercorrente tra l'inizio di operatività del Fondo e il giorno precedente quello di valorizzazione (di seguito "HWM Assoluto").

Verificandosi la condizione di cui al comma precedente, la provvigione di incentivo è pari al 20% per Soprano Relative Value dell'incremento percentuale registrato dal valore della quota della stessa Classe rispetto al valore del HWM Assoluto ed è applicata al minor ammontare tra l'ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile e il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo intercorrente con la data del precedente HWM assoluto.

La provvigione di incentivo eventualmente maturata è addebitata nel medesimo giorno dalla SGR al patrimonio del Fondo.

La SGR preleva la provvigione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo il primo giorno lavorativo del mese solare successivo.

Ogni qualvolta sussistono le condizioni di maturazione della provvigione di incentivo, il valore unitario della quota nel giorno di avveramento delle predette condizioni costituirà il nuovo valore del HWM Assoluto.

Per il Fondo **Soprano Inflazione Più**

la SGR calcola una commissione di incentivo con cadenza giornaliera dovuta esclusivamente quando la variazione percentuale del valore della quota sia superiore al Rendimento Obiettivo, nel medesimo arco temporale e la relativa differenza ("Differenziale") sia superiore a quella mai registrata dall'inizio di operatività del Fondo ("Data Iniziale dello HWM Relativo").

Per High Water Mark Relativo ("HWM Relativo") si intende il valore più elevato del Differenziale registrato in ciascun giorno di valorizzazione nel periodo intercorrente tra la Data Iniziale dello HWM Relativo e il giorno precedente quello di valorizzazione.

In particolare, la provvigione di incentivo è dovuta qualora:

- la variazione percentuale del valore della quota del Fondo in ciascun giorno di valorizzazione rispetto alla Data Iniziale dello HWM Relativo sia superiore al Rendimento Obiettivo del Fondo rapportato al medesimo arco temporale: cioè alla variazione percentuale registrata, nel medesimo arco temporale, dall'indice indicato quale componente del Rendimento Obiettivo del Fondo

- la differenza percentuale tra la variazione della quota e il Rendimento Obiettivo sia superiore allo HWM Relativo.

La differenza positiva tra il Differenziale e l'HWM Relativo è definita "Overperformance".

Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo il valore iniziale dello HWM Relativo è fissato allo 0% alla Data Iniziale dell'HWM Relativo. Il primo Differenziale utilizzato sarà pertanto determinato sulla base dei valori delle quote e del Rendimento Obiettivo rispettivamente del primo giorno di offerta del Fondo e del primo giorno di valorizzazione effettiva dello stesso.

Ogni qual volta si verificano le condizioni per cui è dovuta la provvigione di incentivo, il nuovo valore di HWM Relativo sarà pari al valore assunto dal Differenziale.

La provvigione di incentivo è pari al 15% della overperformance ed è applicata al minor ammontare tra l'ultimo valore complessivo del Fondo disponibile e il valore complessivo medio del Fondo nel periodo intercorrente dalla data del precedente High Water Mark Relativo.

La provvigione di incentivo eventualmente maturata è addebitata nel medesimo giorno dalla SGR al patrimonio del Fondo.

La SGR preleva la provvigione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo il primo giorno lavorativo del mese solare successivo.

L'obiettivo di rendimento del Fondo Soprarno Inflazione Più è il seguente: Eurostat Eurozone Ex Tobacco Unrevised Series NSA; fino al 31.07.2017 era Eurostat Eurozone Ex Tobacco Unrevised Series NSA + 1,5%.

L'indice in oggetto, che identifica il Rendimento Obiettivo, è del tipo price index ed è calcolato sulla base dei valori mensili pubblicati sulle diverse fonti informative (Bloomberg, stampa specializzata e sul sito internet <http://epp.eurostat.ec.europa.eu>).

Per i Fondi Soprarno Esse Stock, Soprarno Pronti Termine Obbligazionario e Soprarno Ritorno Assoluto e Soprarno Reddito & Crescita 4%:

La SGR calcola una commissione di incentivo con cadenza giornaliera dovuta esclusivamente quando la variazione percentuale del valore della quota sia superiore alla variazione percentuale registrata dall'indice di riferimento, o al Rendimento Obiettivo, nel medesimo periodo temporale di riferimento. La commissione viene prelevata con periodicità annuale e il periodo temporale di riferimento parte con l'inizio dell'anno solare.

In particolare, per il Fondo Soprarno Esse Stock la provvigione di incentivo è dovuta qualora, nell'orizzonte temporale di riferimento la variazione percentuale del valore della quota sia positiva.

La differenza positiva tra la variazione percentuale del valore della quota e la variazione percentuale registrata dall'indice di riferimento (Rendimento Obiettivo) nel medesimo periodo temporale di riferimento è definita "Overperformance".

La provvigione di incentivo è pari al 20% della Overperformance ed è applicata al minor ammontare tra l'ultimo valore complessivo del Fondo disponibile e il valore complessivo medio del Fondo nel periodo temporale di riferimento.

Per il fondo Soprarno Reddito & Crescita 4%, la provvigione di incentivo è pari al 20% della Overperformance ed è applicata al minor ammontare tra l'ultimo valore complessivo del Fondo disponibile e il valore complessivo medio del Fondo nel periodo temporale di riferimento.

La provvigione di incentivo eventualmente maturata è addebitata nel medesimo giorno dalla SGR al patrimonio del Fondo.

La SGR preleva la provvigione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento successivo.

Di seguito sono elencati i parametri di riferimento:

Fondo		Indice di riferimento
Soprano Esse Stock	Fino al 31/12/2015	Dal 01/01/2016
	90% MSCI World EUR 10% EONIA Total Return Index	90% MSDEWIN Index 10% EONIA Total Return Index
Soprano Pronti Termine Obbligazionario	100 % MTS Bot ¹	

Con riferimento al Fondo Soprano Ritorno Assoluto, l'obiettivo di rendimento su base annuale è il 5%, e il calcolo giornaliero della commissione di incentivo è effettuato confrontando la variazione percentuale del valore della quota del Fondo, col Rendimento Obiettivo del Fondo rapportato al medesimo periodo temporale di riferimento: la percentuale rappresentativa del Rendimento Obiettivo è pari ad un ammontare giornaliero dello 0,0137% moltiplicato il numero di giorni costituenti il periodo temporale di riferimento.

Con riferimento al Fondo Soprano Reddito & Crescita 4%, l'obiettivo di rendimento su base annuale è il 4%, e il calcolo giornaliero della commissione di incentivo è effettuato confrontando la variazione percentuale del valore della quota del Fondo, col Rendimento Obiettivo del Fondo rapportato al medesimo periodo temporale di riferimento: la percentuale rappresentativa del Rendimento Obiettivo è pari ad un ammontare giornaliero dello 0,01095% moltiplicato il numero di giorni costituenti il periodo temporale di riferimento.

Ai fini del computo della provvigione di incentivo, eventuali errori di calcolo nei parametri di riferimento rilevano solo se resi pubblici entro 30 giorni dalla data di loro pubblicazione. Nel caso in cui l'errore sia reso pubblico, decorsi i suddetti 30 giorni, la SGR, il Fondo e i suoi partecipanti rinunciano agli eventuali crediti che deriverebbero dall'applicazione dei parametri corretti.

La metodologia di calcolo del valore della quota garantisce a tutte le Classi di quote la medesima *performance* (in termini di incremento/decremento percentuale rispetto al valore di riferimento precedente) al lordo delle commissioni di gestione e di incentivo.

3.1.2. **Fee Cap**

È previsto che le provvigioni di gestione e di incentivo complessivamente imputate a ciascun Fondo non possano superare una determinata percentuale del valore complessivo netto di ciascun Fondo (c.d. *Fee cap*).

A tal fine la SGR provvede a calcolare in ciascun giorno:

- l'incidenza percentuale, rispetto al valore complessivo netto del Fondo del medesimo giorno, delle provvigioni di gestione e di incentivo (l'Incidenza Commissionale Giornaliera);
- la somma delle Incidenze Commissionali Giornaliere maturate dall'inizio dell'anno solare (l'Incidenza Commissionale Complessiva);
- la provvigione di incentivo e di gestione cessano di maturare, con riferimento all'anno solare in corso, qualora, la loro incidenza commissionale complessiva (provvigione di gestione più provvigione di incentivo) superi rispettivamente:
 - I. il limite del 4% per la "Classe A" di tutti i Fondi e per la "Classe P" del Fondo Soprano Ritorno Assoluto;

¹ INDICE CAPITALIZZAZIONE LORDO MTS – BOT

II. il limite del 3,5% per la “Classe B” di tutti i Fondi.

Tale limite è calcolato sul corrispondente valore complessivo netto medio del Fondo.

La mancata maturazione delle commissioni permane per tutto il periodo in cui il sopradetto supero rimane in essere.

3.1.3. Spese per il Depositario

Per l’incarico svolto viene riconosciuta al Depositario una commissione massima mensile pari allo 0,004%, oltre le imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti, computata giornalmente sulla base dell’ammontare medio del valore complessivo netto di ciascun Fondo e liquidata mensilmente il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento.

3.1.4. Altri oneri

Sono a carico del Fondo i seguenti ulteriori oneri:

- gli oneri inerenti all’acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondo e le relative imposte;
- le spese per la tenuta dei conti, per i diritti e le spese di custodia e amministrazione dei titoli qualora, non fossero comprese nella Convenzione con il Depositario;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo;
- i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, quali, ad esempio, l’aggiornamento periodico annuale del Prospetto, la stampa della relazione semestrale e del rendiconto di gestione, gli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo e quelli relativi al pagamento delle cedole, là dove il Fondo preveda la distribuzione dei proventi, purché tali spese non attengano a propaganda, a pubblicità o, comunque, al collocamento delle quote del Fondo;
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di Vigilanza;
- le spese di revisione della contabilità e delle Relazioni di gestione del Fondo, ivi compreso il Rendiconto finale di liquidazione;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo;
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e per le spese connesse (ad esempio, le spese di istruttoria).
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- il contributo di vigilanza dovuto che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per il Fondo.

Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità di ciascun Fondo, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

Le spese dei Fondi oggetto di Classi vengono ripartite pro-quota rispetto al Patrimonio di ciascuna Classe.

3.2. Oneri a carico dei singoli partecipanti

Gli oneri direttamente a carico del sottoscrittore dei fondi oggetto della presente offerta sono di seguito indicati:

- **Commissioni di sottoscrizione:** a fronte di ogni sottoscrizione di quote appartenenti alla “Classe A” e alla “Classe P”, sia essa effettuata in un’unica soluzione o attraverso l’adesione a piani di accumulo, ove ammesso, la SGR ha diritto di trattenere una commissione di sottoscrizione, in misura percentuale sull’ammontare lordo delle somme investite, nella misura indicata nella seguente tabella:

FONDI	Versamento Lordo	Commissioni/ Aliquota Massima
Soprano Pronti Termine Obbligazionario	Qualsiasi importo	0,50%
Soprano Ritorno Assoluto Soprano Inflazione Più	Qualsiasi importo	2,00%
Soprano Relative Value Soprano Esse Stock Soprano Reddito & Crescita 4%	Qualsiasi importo	2,50%

Per le sottoscrizioni di quote in “Classe B” non sono previste commissioni di sottoscrizione.

- **Commissioni di switch:** non sono previste commissioni di switch.
- **Commissioni di rimborso:** non sono previste commissioni di rimborso.

Per tutti i Fondi e per tutte le modalità di sottoscrizione (Unica soluzione e Piani Rateali di Accumulo) sono a carico del sottoscrittore:

- costo del certificato (limitato all’effettivo esborso sostenuto e attualmente fissato in 10,5 euro) e del trasporto assicurato dello stesso (qualora richiesto dal sottoscrittore) nei casi di emissione di certificati nominativi, di frazionamento dei certificati, di raggruppamento dei certificati, di emissione di un certificato nominativo rappresentativo di tutte o parte delle quote già immesse nel certificato cumulativo;
- il costo del certificato, trattandosi di un mero rimborso spese, potrà essere aggiornato ogni anno sulla base della variazione, intervenuta nell’anno precedente, dell’indice generale accertato dall’ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati;
- il costo del certificato è a carico della SGR in caso di sottoscrizioni che prevedano l’immissione delle quote nel certificato cumulativo;
- le spese sostenute dalla SGR per ogni versamento effettuato dal Partecipante mediante autorizzazione permanente di addebito in conto (SDD Finanziario);
- le spese postali, di bollatura e le spese amministrative di gestione della spedizione dovute per l’invio delle lettere di conferma relative alla partecipazione ai Fondi;
- le imposte, i bolli e le tasse eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione e della comunicazione di avvenuto investimento.

Per le operazioni effettuate con le modalità di cui al punto 4 della sezione 1.2 “Modalità di sottoscrizione”, viene inoltre applicato e trattenuto dal *nominee* un diritto fisso pari a massimo Euro 10 per ogni operazione di sottoscrizione e/o di rimborso, con esclusione delle operazioni di passaggio tra fondi (*switch*).

La SGR, inoltre, ha il diritto di prelevare dall’importo di pertinenza del Sottoscrittore i seguenti **diritti fissi**:

- Euro 5,00 per ogni operazione di sottoscrizione in un’unica soluzione e/o di rimborso; se il Partecipante, nel Modulo di sottoscrizione ovvero successivamente per iscritto, opti per l’invio della lettera di conferma dell’operazione in formato elettronico, il diritto fisso è pari a 3 Euro;
- Euro 50,00 per ogni pratica di successione.

I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

C) Modalità di Funzionamento

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di funzionamento.

I Partecipazione al Fondo

I.1 Previsioni Generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile. – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 13,00 notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla Banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede, il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR (ovvero il nominee, nei casi di sottoscrizione con le modalità di cui al punto 4 della sezione I.2 “Modalità di sottoscrizione”) provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
14. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote del Fondo. A tal fine la SGR può:
 - respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
 - richiedere ai partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;

- procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.

Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote dei fondi avviene mediante:

- versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo, distinto per ciascuna categoria di quote, è pari a:
 - "Classe A": Euro 500 (versamento iniziale e successivi);
 - "Classe B": Euro 200.000 (versamento iniziale); Euro 1.000 (versamenti successivi). Limitatamente al Fondo Soprarno Pronti Termine Obbligazionario, per i partecipanti al medesimo fondo presenti alla data del 31/08/2014, i versamenti minimi successivi hanno un importo pari a Euro 500;
 - "Classe P": Euro 500 (versamento iniziale e successivi); sono fatti salvi i limiti di cui al paragrafo 1.4, "Caratteristiche delle Classi di quote dei Fondi", della Parte B).
- partecipazione ai piani di accumulo di cui alla successiva sezione I.3;
- adesione ad operazioni di passaggio tra fondi disciplinato dalla successiva sezione I.4.

2. La sottoscrizione può essere effettuata:

- direttamente presso la SGR;
- per il tramite di soggetti collocatori;
- secondo la modalità "*nominee* con integrazione verticale del collocamento" ai sensi del successivo punto 4, per i collocatori che vi aderiscano;
- mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.

3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.

4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai Soggetti Incaricati del Collocamento, redatto sul Modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto per la prestazione di servizi di investimento e di servizi accessori preventivamente sottoscritto con il Soggetto Collocatore. I Soggetti Incaricati del Collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli Sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei Sottoscrittori. Il Soggetto Incaricato del Collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del Sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo; in tal caso il Collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del Sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo, ovvero in caso di revoca del mandato, ovvero su richiesta della stessa SGR, in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.

5. La sottoscrizione delle quote può essere altresì effettuata secondo lo schema del c.d. "*nominee* con integrazione verticale del collocamento". In tal caso, il "*nominee*" agisce in qualità di collocatore primario dei Fondi, e si avvale - a sua volta - di collocatori secondari, dallo stesso nominati; la sottoscrizione delle quote avviene mediante conferimento:

- al collocatore primario, di un mandato senza rappresentanza, redatto sul modulo di sottoscrizione, a sottoscrivere quote dei Fondi in nome proprio e per conto del sottoscrittore medesimo nonché a richiedere le operazioni di rimborso di cui alla successiva sezione VI Rimborsi e le operazioni di

passaggio tra Fondi di cui alla successiva sezione I.4 Operazioni di passaggio tra fondi o tra comparti istituiti all'interno del medesimo fondo (switch);

b) al collocatore secondario (o "ente mandatario") di un mandato con rappresentanza, redatto sul modulo di sottoscrizione, per:

(i) l'inoltro al collocatore primario delle richieste di sottoscrizione nonché delle operazioni di passaggio tra Fondi e rimborso di cui alle successive sezioni I.4 e VI;

(ii) la gestione e l'incasso dei mezzi di pagamento di cui al successivo punto 5 e il pagamento al sottoscrittore delle somme rivenienti dai rimborsi di cui alla successiva sezione VI Rimborsi.

I mezzi di pagamento sono intestati dal sottoscrittore all'ente mandatario che provvede, in nome e per conto del sottoscrittore medesimo a:

(i) incassare i mezzi di pagamento e ad accreditare, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande di sottoscrizione o comunque decorsi i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicato nel modulo di sottoscrizione, le relative somme su apposito conto acceso presso il collocatore primario;

(ii) inviare al collocatore primario contestuale richiesta di sottoscrizione delle quote dei Fondi.

Ricevuta la richiesta di sottoscrizione, il collocatore primario invia alla SGR un'unica domanda di sottoscrizione con indicazione cumulativa di tutte le richieste di sottoscrizione ricevute da parte del collocatore secondario e provvede ad addebitare il conto del collocatore secondario presso di sé e accreditare, con la medesima data valuta, le relative somme (al netto degli oneri eventualmente applicabili e indicati al precedente art. 3.2, Regime delle spese) sul conto tecnico aperto dal Depositario presso lo stesso collocatore primario. Tale conto (il "Conto Tecnico") ha natura meramente transitoria ed è volto ad ottimizzare i flussi finanziari tra il collocatore primario e il conto afflussi dei Fondi aperto presso il Depositario ai fini del rispetto delle tempistiche del Fondo stesso.

Immediatamente dopo l'accredito sul conto tecnico e comunque entro il medesimo giorno lavorativo, il collocatore primario – su istruzione del Depositario – addebita per pari importo il conto tecnico e accredita, con la medesima data valuta, le somme sul conto afflussi dei Fondi aperto presso il Depositario.

Le quote sottoscritte sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione, a nome del collocatore primario con indicazione che si tratta di posizioni detenute per conto terzi.

Il collocatore primario mantiene presso di sé indicazione delle singole posizioni dei sottoscrittori finali.

Il sottoscrittore ha il diritto di revocare in qualunque momento i mandati conferiti al collocatore primario e all'ente mandatario.

6. Il versamento del corrispettivo in euro potrà avvenire mediante:

- assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR – rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente regolamento;
- bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
- autorizzazione permanente di addebito (SDD Finanziario) su un conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o ad uno dei cointestatari, in caso di adesione ad un Piano di accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo.

In caso di sottoscrizione con le modalità indicate al precedente punto 4, sono altresì ammessi i seguenti mezzi di pagamento:

- assegno bancario o circolare, non trasferibile, emesso dal sottoscrittore (mandante) all'ordine dell'ente mandatario;
- bonifico bancario disposto da uno dei mandanti, all'ordine dell'ente mandatario;
- autorizzazione permanente di addebito (SDD Finanziario) su un conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore o da uno dei cointestatari con l'indicazione dell'ente mandatario quale beneficiario;
- addebito su conto corrente presso ente mandatario e a favore di quest'ultimo.

7. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II: "Quote e certificati di partecipazione".

Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella "Scheda identificativa" del presente Regolamento.

8. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

1.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di Accumulo (PAC)

1. Con l'esclusione delle quote di "Classe P", la sottoscrizione di quote dei Fondi può avvenire, anche mediante l'adesione ai Piani di Accumulo, per le quote in "Classe B" e per le Classi "A" e "B" del Fondo Soprarno Reddito & Crescita 4%, che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo. In deroga a quanto precede, ai partecipanti al fondo Soprarno Pronti Termine Obbligazionario alla data del 31/08/2014, verrà consentita la prosecuzione dei Piani di Accumulo in "Classe B" già attivi.

2. L'adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo nel quale devono essere indicati:

- il valore complessivo dell'investimento;
- il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
- l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
- l'importo corrispondente a un versamento, da corrispondere in sede di sottoscrizione.

3. Il Piano di accumulo prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 60 versamenti ed un massimo di 360 versamenti.

4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 50 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del Piano - versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.

5. Per i versamenti previsti nel Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 5 della sezione I.2. È altresì ammessa l'autorizzazione di addebito (SDD Finanziario) sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.

6. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.

7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale (alla fine di ogni semestre solare) solo nei semestri in cui sono effettuati versamenti.

8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente comma 2, il sottoscrittore può modificare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:

- della durata residua del Piano;
- dell'importo unitario dei versamenti successivi; della cadenza dei versamenti, ad eccezione dei Piani sottoscritti in modalità di cui al punto 4 della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione" (*nominee*).

Le disposizioni di variazioni del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 del paragrafo I.2: "Modalità di sottoscrizione delle quote". Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

9. La SGR provvede – ove nel caso – a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si darà luogo a rimborsi di commissioni.

I.4 Operazioni di passaggio tra fondi o tra comparti istituiti all'interno del medesimo Fondo (switch).

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi/Comparti della SGR.
2. L'operazione di passaggio tra Fondi/Comparti può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei Soggetti Collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio tra Fondi /Comparti possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi/Comparti con la seguente modalità:
 - il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13,00.
 - il giorno della sottoscrizione del Fondo/Comparto prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il quarto giorno successivo a quello di determinazione del rimborso, ovvero, per l'operatività di cui al punto 4 della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote, il primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione del rimborso ed al suo regolamento.

II. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse. Il sottoscrittore ha il diritto di richiedere in qualunque momento l'emissione dei certificati nominativi; in tal caso – laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al punto 4, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote – la SGR iscriverà direttamente il sottoscrittore nel registro dei partecipanti e conseguentemente cesserà l'operatività tramite il collocatore primario.
2. Il Depositario, su indicazione della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella "*Scheda Identificativa*", a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà del Depositario procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da portatore a nominativi, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento dei certificati nominativi.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificatamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella "*Scheda Identificativa*", dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai Partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a cinque Euro.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nella relazione di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. Rimborso delle quote

VI.1 Previsioni generali

1. I partecipanti al fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare al lordo della ritenuta fiscale eventualmente applicata;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
- gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. In caso di rimborso di quote dei Fondi sottoscritte con le modalità indicate al punto 4, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote, il collocatore primario trasmette alla SGR un'unica domanda di rimborso con indicazione cumulativa di tutte le richieste di rimborso ricevute dai collocatori secondari e delle somme da liquidare.
5. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 6.
6. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 13,00.
7. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
8. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo/Comparto (*switch*) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

In particolare:

in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di *switch* proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 2% del valore complessivo del Fondo e/o a 1.000.000 di euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 10 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo.

In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al quinto

giorno lavorativo dalla richiesta del rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

9. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso. Laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al punto 4, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote, il Depositario provvede a corrispondere l'importo relativo all'ammontare complessivo delle operazioni di rimborso al collocatore primario, accreditando il Conto Tecnico aperto a nome del Depositario presso il collocatore primario. Quest'ultimo, su istruzione del Depositario, addebita il Conto Tecnico per pari importo e provvede – sotto la propria responsabilità, nel rispetto della tempistica sopra indicata e per pari valuta – al pagamento dei rimborsi al sottoscrittore per il tramite del collocatore secondario (ente mandatario) al quale il sottoscrittore ha conferito l'apposito mandato.
10. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
11. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo bonifico o assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine degli aventi diritto, ovvero - nei casi di operatività nelle modalità di cui al punto 4, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote - per il tramite dell'ente mandatario con uno dei mezzi di pagamento indicati al punto I.2.5.
2. Il partecipante può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote indicando:
 - la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
 - le cadenze periodiche delle operazioni di rimborso. I rimborsi non potranno avere una frequenza superiore a quella mensile;
 - l'ammontare da disinvestire pari a importi prestabiliti o corrispondenti a un numero determinato di quote. Tali importi non potranno comunque essere inferiori a 25 euro;
 - l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.
3. Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.
4. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (o immediatamente successivo nel caso di Borsa chiusa) con la data prestabilita dal partecipante e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate.

Qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione si intenderà inefficace e verrà eseguita sino a concorrenza delle quote disponibili.) In tal caso la SGR avviserà tempestivamente il partecipante.

5. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR entro il 30° giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso.
Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso. Qualora il partecipante si avvalga di tale facoltà per più di due volte consecutive, ovvero per due volte consecutive non sia possibile dar corso al rimborso programmato in quanto il controvalore delle quote non raggiunge l'ammontare dell'importo programmato, la SGR eseguirà il rimborso sino a concorrenza dell'ammontare disponibile.
In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al Fondo.
6. È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

Per i fondi appartenenti alla "Classe B" e alla "Classe P" non è prevista la possibilità di utilizzare un piano di rimborso programmato. In deroga a quanto precede, per il fondo Soprarno Pronti Termine Obbligazionario, per i soli partecipanti presenti alla data del 31/08/2014 è ammessa la possibilità di utilizzare un piano di rimborso programmato.

VII. Modifiche del regolamento.

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche, oltre che pubblicate, sono contestualmente comunicate a ciascun Partecipante. Il Partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione ai Piani di Accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinano condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo.

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda Identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo, tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'Organo Amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
- b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei Partecipanti, sotto il controllo dell'Organo di Controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'Organo Amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
- c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un Rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una Relazione degli amministratori e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
- d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul Rendiconto finale di liquidazione;
- e) il Rendiconto finale di liquidazione e la relativa Relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli Partecipanti. Ogni Partecipante potrà prendere visione del Rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
- f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal Rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
- g) le somme spettanti ai Partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sotto-rubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.